

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

sez. lavoro

IL GIUDICE

Esaminati gli atti e i documenti allegati, osserva quanto segue.

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 28 L. 300/70, la U.I.L. Federazione Poteri Locali, in persona del Segretario Provinciale ha denunciato l'antisindacalità del comportamento posto in essere nei suoi confronti dal Comune di Pompei, consistito nell'aver proceduto al trasferimento del dirigente sindacale dott. [redacted], Vice Comandante della Polizia Locale, dal Comando di Polizia ubicato ad una distanza di circa cinquanta metri dalla sede della Casa Comunale, ad un ufficio sito proprio nella sede comunale, per la direzione del "gruppo di lavoro in posizione di staff all'organo Sindaco", senza il preventivo nulla osta del sindacato di appartenenza e, dunque, in violazione dell'art. 22 St. dei Lavoratori.

Pertanto, ha chiesto l'accertamento dell'antisindacalità del denunciato comportamento e, l'ordine al Comune di Pompei di rimuovere gli effetti e/o di dichiarare nullo e/o illegittimo e antisindacale il trasferimento e conseguenzialmente ordinare che il Vice Comandante dott. [redacted] ritorni a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comando di Polizia Municipale, spese vinte.

Costituitasi in giudizio il resistente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, posto che il dott. [redacted] non rientra in alcuna delle categorie sindacali protette dalla intrasferibilità; ha comunque dedotto l'infondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.

All'udienza del 21.2.2008, interrogato il Vice comandante [redacted], ed assunte sommarie informazioni, dopo la discussione orale, il sottoscritto Giudice si è riservato la seguente decisione.

Quanto alle eccezioni sollevate dal Comune di Pompei, va disattesa l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva del [redacted], posto che dall'esame degli atti e dall'escussione dei testi informatori, questi è risultato essere effettivamente dirigente sindacale.

Ed invero, nella missiva del 13.3.2007 inviata dal Segretario Generale della sigla sindacale ricorrente, al Comune di Pompei e al responsabile Ufficio Relazioni sindacali - , si comunica al convenuto siffatta nomina, e lo stesso teste informatore di parte resistente, sign. [redacted], Direttore Generale del Comune di Pompei, ha confermato di essere a conoscenza di una simile circostanza, addirittura da data antecedente al marzo 2007 e precisamente dal novembre del 2006, epoca in cui ebbe modo di vedere personalmente la comunicazione avvenuta tramite la segreteria provinciale del

uff

sindacato Uil in cui si nominava il dott. [redacted] quale dirigente sindacale (cfr. testimonianza resa all'udienza del 21.2.2008).

D'altro canto, proprio con riferimento al problema connesso ai criteri di individuazione dei dirigenti di r.s.a., la Suprema Corte ha più volte ribadito che con tale espressione il legislatore ha voluto indicare i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nell'organismo sindacale suddetto, svolgano, per le specifiche funzioni espletate, un'attività tale da poterli considerare responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale (cfr. Cass. 13 giugno 1998 n. 5934, Cass. 4 luglio 1991 n. 7386, Cass. 20 luglio 1996 n. 6524) e appaiano all'esterno come coloro che eseguono le deliberazioni delle rispettive rappresentanze, che trattano con i terzi ecc (cfr. Cass. 28/8/2004 n. 17235).

E che, pertanto, ciò avvenisse in concreto, e che alla nomina formale, corrispondesse anche lo svolgimento di una sostanziale attività sindacale, possono essere, in questa sede, utilizzate le precise dichiarazioni rese dall'informatore [redacted] il quale ha confermato che "...il dott. [redacted] è dirigente sindacale della Uil dal marzo del 2007, essendo stato ufficialmente investito della carica suddetta con fax della segreteria provinciale...prima di tale data era componente del Comitato provinciale e del direttivo provinciale...il vice comandante riceveva quotidianamente le lamentele del personale ed effettuava un'attività propulsiva per la risoluzione dei problemi, ossia aveva contatti con l'assessore al personale sign. [redacted]".

Trattasi di informatore pienamente attendibile, sia per il ruolo di pubblico ufficiale da lui rivestito, sia perché, in quanto agente della polizia municipale e responsabile R.S.A., è a conoscenza diretta dei fatti per cui è causa.

Né infine appare decisiva in senso contrario, anche a volerla ritenere veritiera, la circostanza della mancata partecipazione alle riunioni indette dalla delegazione trattante, così come dichiarato dal teste [redacted] dalla ragioni indicate dall'informatore [redacted], cui per brevità si rinvia.

Ciò posto, ai sensi dell'art.28 L. 300/70, costituisce condotta antisindacale ogni comportamento del datore di lavoro che sia oggettivamente volto ad ostacolare la libertà sindacale e sostenuto, dal punto di vista soggettivo, dall'intenzione di pervenire a tale risultato(cfr Cass 7/7/1987 n.5922; 8/2/1985 n. 1005; 27/7/1990 n.7589).

Diversamente, è irrilevante l'intenzionalità nel caso di condotta contrastante con norma legislativamente o contrattualmente vigente(cfr tra le altre Pretura Albenga 27/7/1988; Pretura Cingoli 3/3/1988).

Nel caso che ne occupa, il sindacato ricorrente ritiene che il Comune di Pompei abbia violato l'art. 22 Statuto dei lavoratori (e conseguentemente l'art 28) il quale prevede che " il trasferimento in un'unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali può essere predisposto



solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della R.S.U. ove il dirigente ne sia componente.”

Pertanto, acclarato che il sig. [redacted] rivestiva, al momento del denunciato trasferimento, la carica di dirigente sindacale della sigla ricorrente, ed era pertanto destinatario della tutela apprestata dall'art. 22 cit., per le motivazioni fin qui espresse, occorre esaminare se il mutamento del luogo di lavoro del dirigente sindacale in parola è sussumibile nell'ambito del trasferimento da un'unità operativa ad un'altra ubicata in una sede diversa.

In proposito, ad avviso del Giudicante, la norma citata introduce, oltre al requisito soggettivo costituito dal possesso della carica di dirigente sindacale, il requisito oggettivo rappresentato dalla diversità funzionale e dalla diversità territoriale del luogo di lavoro.


La dizione usata dal legislatore depone inequivocabilmente per la ricorrenza di entrambe le condizioni, quella funzionale, ossia il soggetto deve essere stato trasferito in un ambito lavorativo avente, sotto il profilo funzionale o finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni e servizi dell'impresa, quella territoriale ovvero il trasferimento deve avere comportato uno spostamento geografico del luogo di espletamento della prestazione lavorativa.

Ragionare diversamente significa non solo trascurare il dato letterale della norma citata che espressamente introduce i concetti di unità operativa e di sede lavorativa ma soprattutto non tenere conto della ratio ispiratrice della fattispecie disciplinata dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

In definitiva, si è voluto condizionare la validità del trasferimento del dirigente sindacale al previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza in quanto il trasferimento del predetto avente i requisiti suesposti determina un suo allontanamento dalla base sindacale rendendo impossibile ovvero estremamente difficoltoso l'esercizio dell'attività sindacale.

Tale situazione è astrattamente idonea a verificarsi allorquando la sede di assegnazione del dirigente sindacale sia non solo ubicata in un luogo diverso ma sia anche dotata di un'autonomia funzionale ed organizzativa rispetto a quella di provenienza.

Nel caso in esame, sussistono entrambi i presupposti, ossia l'incontestato mutamento funzionale del luogo di lavoro del [redacted] che è in re ipsa atteso che è avvenuto da un'unità operativa qual è quella del Comando di Polizia Municipale ad un settore completamente diverso in cui si articola l'organizzazione interna del Comune (cfr. al riguardo in fattispecie analoga in cui il datore di lavoro è una pubblica amministrazione Tribunale Trapani sez. lav. 24/11/2006), ed il mutamento territoriale (cfr. dichiarazioni degli informatori).



Pertanto, si appalesa antisindacale il comportamento del Comune di Pompei denunciato dal sindacato ricorrente e ne vanno rimossi gli effetti a mezzo della reintegra del dirigente sindacale presso il Comando Centrale di Polizia Municipale .

Va altresì condannato il Comune di Pompei al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

a) Dichiara l'antisindacalità del comportamento del Comune di Pompei e, per l'effetto, ordina al predetto di reintegrare il dirigente sindacale Gaetano presso il Comando della Polizia Municipale .

b) Condanna il Comune di Pompei al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 2.000,00, di cui E. 1.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA., con attribuzione.

T. Annunziata il 3.3.2008

IL CANCELLIERE
(83)
SOLANGE QUARTUCCIO



Il giudice del lavoro
D.ssa M. E. Palumbo

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name D.ssa M. E. Palumbo.

Depositato in Cancelleria
- 6 MAR. 2008

il
Cancelliere
Solange Quartuccio

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Solange Quartuccio.